



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL SINDACO

Ordinanza n. 68/2021 del 14 Luglio 2021

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. "Movida" ed al contenimento delle misure straordinarie di prevenzione alla diffusione epidemiologica del Covid-19.

PREMESSO CHE:

- Tenuto conto dei recenti episodi registratisi in diversi contesti urbani nelle zone maggiormente interessate alla c.d. "Movida notturna", con condotte spesso violente riconducibili a gruppi di giovani;
- Considerato che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale è emerso che, presso i locali maggiormente interessati da fenomeni di Movida, continua ad essere inosservato il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento e si registrano numerosi eventi di turbamento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica a causa di ripetuti atti di inciviltà e risse;
- Rilevato che si evidenzia quale criticità la preponderante presenza a partire dalle ore pomeridiane di giovani, di età compresa tra i 16 e 25 anni, in particolare in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;
- Considerato che il flusso di persone tende, in particolare durante il fine settimana, ad un progressivo aumento, in considerazione della stagione estiva, al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici generali ed in particolare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone;
- D. L. n. 65 del 18 maggio 2021 che dispone dal 1° giugno 2021 la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Ove in "zona bianca" secondo l'art. 7 del Dpcm del 2 marzo 2021, ferma restando l'applicabilità dei Protocolli e delle Linee guida concernenti il settore di riferimento, cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi stabilite;
- D. L. n. 52 del 22 aprile 2021 con il quale è stata disposta la proroga dello stato emergenziale fino al 30.07.2021 e nelle more dell'eventuale prolungamento dello stato emergenziale;
- D.L. del 02 marzo 2021;
- Circolare della Prefettura di Roma – UTG del 18.06.2021 Prot. N. 0224281, inerente servizi di controllo, in particolare nel fine settimana nelle zone maggiormente interessate dalla c.d. MOVIDA notturna, ove si rinnova di predisporre accurate e specifiche misure di contrasto in leale collaborazione tra Polizia Locale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri;
- Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 giugno 2021.

CONSIDERATO CHE:



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- Tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti rivolti al contrasto alla diffusione dell'epidemia;
- L'art. 50 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché ai sensi del c. 7bis il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, può disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- L'art. 54 c. 4 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RITENUTO:

- Che tali provvedimenti non devono essere visti come una limitazione alla libertà personale o all'attività commerciale, bensì come la necessità imprescindibile di continuare a mantenere alta l'attenzione e di non vanificare gli sforzi ed i sacrifici finora fatti, sia in termini di vite umane che di perdite economiche, al fine di favorire la convivenza civile;
- Di dover necessariamente intervenire al fine di tutelare la sicurezza pubblica e la tranquillità sociale;
- La necessità di salvaguardare gli interessi pubblici generali ed in particolare il riposo e la quiete dei residenti.

VISTI :

- D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i.;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- L. R. 29 novembre 2006, n. 21 e s.m.i.;
- Norme in materia COVID 19;
- Statuto Comunale vigente;
- L'art. 32 della Costituzione.

Informata la Prefettura di Roma - U.T.G.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione del presente atto, **la chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di tutti i titolari e/o gestori:**

- di esercizio di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);
- associazioni e circoli privati;

Su tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione del presente atto, **il divieto di vendita**



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all'aperto al tavolo da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile;

Sono da considerare in deroga a tale disposizione i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;

Il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori;

La sospensione della diffusione di musica all'interno e all'esterno dei locali dalle ore 24.00 tutti i giorni, consentendo l'emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall'esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l'obbligo di esporre il certificato di impatto ambientale;

L'obbligo di una preventiva richiesta, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, da presentare all'Ufficio Ambiente di questo Comune, ai fini dell'ottenimento del **Nulla Osta** necessario, con allegato **il certificato di impatto acustico**, nel caso in cui si intendesse effettuare uno spettacolo intrattenimento musicale oltre le ore 24.00 e comunque non oltre le ore 01.00 del mattino;

Il divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

L'obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti imposti dal presente atto.

INFORMA

- Che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle norme di settore;
- Che la non ottemperanza della presente ordinanza è punibile con le sanzioni previste, qualora non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale), o non sia già sanzionata ai sensi del D.L.-25/2020 e 33/2020, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis 1 del TUEL, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività dai 2 ai 5 giorni.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero possono essere adottati eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo qualora venga rilevata la inosservanza del distanziamento sociale.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. Dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla sua pubblicazione, nonché ricorso innanzi al Prefetto entro 30 gg. dalla sua pubblicazione.

DISPONE

L'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 35 del 10 luglio 2020;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa;

La trasmissione a mezzo PEC alla Prefettura di Roma, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Anzio, alla Stazione Carabinieri di Anzio, alla Polizia Locale di Anzio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio, alla ASL Roma 6.

f.to/Il Dirigente della Polizia Locale
Dott. Antonio Arancio

IL SINDACO
Candido DE ANGELIS